

Del. int. 136.
e aut. 13
(per l'entità della RICOERTE decalata)

15014 - 21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

non 15014

- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22349-2015 proposto da:

(omissis) ;

- ricorrente -

Contro

2020 (omissis) , elettivamente domiciliato in
1389 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8768/2014 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 1°/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/9/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Rilevato che:

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2015, (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8768/2014 dopo che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 *bis* cod. proc. civ., depositata il 3 febbraio 2015, comunicata in pari data via pec dalla cancelleria della Corte d'appello, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base di una prognosi di sua probabile infondatezza nel merito. Resiste con controricorso il sig. (omissis). Con conclusioni del 19/7/2018 e del 6/3/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per tardività.

Considerato che:

1. In via pregiudiziale il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.
2. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di primo grado di cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello ex art. 348 *bis* c.p.c. (per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento) va notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione) dell'ordinanza della Corte d'appello, previsto dall'art. 348 *ter*, 3° co., c.p.c. In tal caso, il diverso termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. trova applicazione solo ove l'ordinanza della Corte d'appello non sia stata comunicata o notificata, dovendosi comunque escludere che tale previsione processuale possa costituire violazione del principio del giusto processo rinvenibile negli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 *bis* c.p.c. (v. Cass. 13622/2015; Cass. 23526/2014; Cass. 10723/2014).
3. Recentemente questa Corte ha altresì affermato che è onere della parte ricorrente provare la mancata notifica o comunicazione della cancelleria della suddetta ordinanza, il ricorrente essendo sollevato dall'onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell'ordinanza che ha

dichiarato inammissibile l'appello solo qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17020 del 28/06/2018), il che non si è verificato nel caso *de quo*.

4. Sul rilievo che il ricorso è stato notificato tardivamente, in data 2-4 settembre 2015, oltre il termine di 60 giorni previsto a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione dell'ordinanza della Corte d'appello, depositata il 3 febbraio 2015 , e comunicata via PEC in pari data, e che il ricorrente non ha dato prova della mancata notifica, o della mancata comunicazione di cancelleria dell'ordinanza della Corte d'appello, apparentemente inoltrata a mezzo pec il 3 settembre 2015, va pertanto -come detto- pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 26/5/2021 dal Collegio, riconvocatosi nella medesima composizione con mezzi audiovisivi dall'udienza del 22/9/2020.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **28 MAG 2021**



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA